

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 18-685

Revoca D.G.R. n. 19-475 del 27/10/2014 modifica parziale art. 1 dell'Allegato alla D.G.R. n. 38-2389 del 5.3.2001 in materia di iscrizione dei coordinamenti provinciali dei volontari di Protezione Civile ai registri regionali del volontariato.

A relazione degli Assessori Valmaggia, Ferrari:

Con D.G.R. n. 38-2389 del 5/3/2001 veniva regolamentato quanto previsto dalla L.R. 38/94 artt. 3 e 4 - registro regionale del Volontariato – Istituzione della sezione “organismi di collegamento e coordinamento” e approvazione dell’articolazione delle sezioni del registro, nonché dei requisiti e delle procedure per l’iscrizione.

Con tale provvedimento veniva Istituita la sezione “Organismi di collegamento e coordinamento”, quale sezione autonoma del Registro Regionale del Volontariato istituito con la Legge 38/94 art. 3 e contemporaneamente approvata la disciplina del registro del volontariato contenente l’articolazione del medesimo, nonché i requisiti e le procedure per l’iscrizione, contenute nell’apposito allegato.

Nella D.G.R. in questione, all’art. 1 dell’allegato, al IV capoverso, veniva, tra l’altro, stabilito che: “Vista la particolare natura di volontariato di protezione civile che, operando sotto la diretta responsabilità delle pubbliche istituzioni, è organizzato in diverse forme, fra cui anche i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile come previsto dalla L.R. 26.04.2000 n. 44, si stabilisce che i suddetti gruppi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del previsto quorum dei 2/3, quando gli stessi facciano parte di organismi di coordinamento provinciale di protezione civile”.

Successivamente con parere di legittimità del 20.06.2014, della Direzione Generale per il 3° settore e le formazioni sociali – Divisione III Volontariato, il Ministero delle Politiche Sociali ha specificato che: “Ciò che differisce tra le due formazioni è dettato dal citato terzo comma dell’art. 3 della Legge 266/91, laddove richiama l’Organizzazione di volontariato alla democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative (...) e la formazione del bilancio: mentre tali limiti sono rispettati dalle Organizzazioni di volontariato, non lo sono per i Gruppi Comunali di Protezione civile. Infatti, in questi ultimi non vi è la democraticità della struttura, l’elettività delle cariche sociali e la formazione del bilancio, in quanto – come sopra riferito – il responsabile del Gruppo Comunale di protezione civile, è il Sindaco (e si procede talvolta, unicamente all’elezione del capogruppo) e non vi è il bilancio del Gruppo, perché inserito in un Capitolo di spesa dell’Amministrazione comunale competente per territorio. In base a quanto sopra esposto, ne consegue direttamente che i Coordinamenti Provinciali di Protezione Civile che hanno al loro interno la prevalenza dei Gruppi Comunali di Protezione Civile non possono essere iscritti ai Registri Regionali del Volontariato e quindi coerentemente non possono neanche usufruire e/o accedere a tutti i benefici e/o simili derivanti dalla Legge Quadro sul Volontariato.”

Le motivazioni date dal parere ministeriale pertanto si articolano sulla differenza tra Organizzazioni di Volontariato e Gruppi Comunali di protezione civile, che seppur formate ambedue da Volontari, sono normate da leggi caratterizzate da indicazioni che vedono una loro diversa configurazione giuridica e che il rapporto fra le due componenti, all’interno dei Coordinamenti provinciali di Protezioni Civile, deve garantire la prevalenza delle Associazioni di volontariato al fine di poter essere iscritti nei Registri Regionali del Volontariato.

Queste raccomandazioni sono state tempestivamente raccolte con la D.G.R. n. 19-475 del 27/10/14, che ha previsto l'adeguamento delle norme piemontesi alle nuove indicazioni nazionali, che il complesso sistema della Protezione civile piemontese ha difficoltà ad attuare nei tempi indicati;

considerato dunque, che la Protezione civile regionale, così come normato dalla D.G.R. n. 38-2389 del 5.3.2001, nel tempo si è strutturata funzionalmente con un sistema operativo basato su una tipologia di coordinamenti provinciali, che prevedevano al loro interno sia le associazioni di volontariato, sia i gruppi comunali di protezione civile, senza applicare il concetto di prevalenza delle prime nei confronti delle seconde;

osservato che nel contesto sopra specificato sono in essere rapporti convenzionali generali per la gestione del parco materiale e mezzi, comprensivi di copertura assicurativa di R.C. e infortuni per circa 18.000 volontari e 1.200 automezzi, che necessitano di un tempo, valutato in 12 mesi, per una loro corretta riallocazione, in base alle nuove indicazioni nazionali;

vista la necessità di evitare una paralisi operativa del sistema di Protezione civile regionale, ma nel contempo di adeguarsi alle indicazioni nazionali, si ritiene necessario, data la complessità delle problematiche succitate, sentite tutte le componenti organizzate della Protezione civile, di procedere:

- alla revoca della D.G.R. n. 19-475 del 27.10.2014;
- alla costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale che coinvolga i settori delle Politiche Sociali e della Protezione Civile al fine di definire nuove linee operative per una corretta applicazione delle norme nazionali e regionali allo scopo di ottimizzare il funzionamento del sistema regionale integrato di Protezione civile;
- alla parziale modifica, a seguito del citato parere di legittimità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'art. 1 dell'Allegato alla D.G.R. n. 38-2389 del 5.3.2001, IV capoverso, eliminando la frase "si stabilisce che i suddetti gruppi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del previsto quorum dei 2/3, quando gli stessi facciano parte di organismi di coordinamento provinciale di protezione civile", sostituendola con "si stabilisce che i suddetti gruppi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del previsto quorum dei 2/3, quando gli stessi facciano parte di organismi di coordinamento provinciale di protezione civile, che garantiscano la prevalenza di almeno il 50,1% di presenze di Associazioni di volontariato";
- alla formulazione di indicazioni agli uffici provinciali preposti all'iscrizione dei coordinamenti di protezione civile per applicare, entro l'arco temporale di un anno, a partire dall'approvazione della presente D.G.R., il criterio della prevalenza individuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per il Terzo Settore, ovvero che all'interno dei coordinamenti siano presenti almeno il 50,1% di Associazioni di Volontariato;

tutto ciò premesso;

vista la Legge n. 266/1991;

vista la L.r. 38/94;

vista la D.G.R. n. 38-2389 del 5.3.2001;

vista la D.G.R. n. 19-475 del 27.10.2014;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di revocare la D.G.R. n. 19-475 del 27.10.2014;
- di modificare parzialmente l'art. 1 dell'Allegato alla D.G.R. n. 38-2389 del 5.3.2001, IV capoverso, eliminando la frase "si stabilisce che i suddetti gruppi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del previsto quorum dei 2/3, quando gli stessi facciano parte di organismi di coordinamento provinciale di protezione civile", sostituendola con "si stabilisce che i suddetti gruppi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del previsto quorum dei 2/3, quando gli stessi facciano parte di organismi di coordinamento provinciale di protezione civile, che garantiscano la prevalenza di almeno il 50,1% di presenze di Associazioni di volontariato";
- di costituire un gruppo di lavoro interdirezionale che coinvolga i settori delle Politiche Sociali e della Protezione Civile al fine di definire nuove linee operative per una corretta applicazione delle norme nazionali e regionali allo scopo di ottimizzare il funzionamento del sistema regionale integrato di Protezione civile;
- di stabilire che l'adeguamento delle nuove disposizioni dovrà essere effettuato dai Coordinamenti provinciali entro 12 mesi.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)